

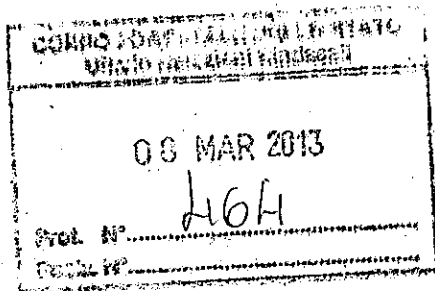


Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio III - Divisione 11^a
Ufficio Trattamento Economico Accessorio

Roma. 07 MAR. 2013



Ai Comandi Regionali
del Corpo forestale dello Stato
LORO SEDI

Alla Scuola
del Corpo forestale dello Stato
SEDE

e, p.c. All'Ufficio Relazioni Sindacali
SEDE

Protocollo n. 2455

OGGETTO: Art. 5, comma 8 D.L. 6 Luglio 2012 n. 95. Monetizzazione del congedo ordinario non fruito.

Come noto, con l'approvazione del D.L. in oggetto, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, sono state introdotte disposizioni urgenti per la riduzione della spesa delle Pubbliche Amministrazioni ad invarianza dei servizi erogati a favore dei cittadini.

In particolare, fra gli interventi diretti alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, è stato stabilito dal comma 8 dell'art.5 del decreto in premessa, che *"le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche...(omissis) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso a trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento dei limiti di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto."*

Al riguardo, in seguito alle numerose istanze pervenute a questa Amministrazione dirette all'interpretazione dell' istituto della c.d. "monetizzazione del congedo ordinario non fruito" (ex art. 14 del d.P.R. 31.07.1995, n. 395 e art.18 del d.P.R. 16.03.199 n. 254), come innovato dal provvedimento in esame, si è ritenuto opportuno acquisire il parere dell'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e del Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale, in ordine all'applicabilità dell'istituto della monetizzazione a fattispecie, apparentemente escluse dalla norma, in cui la cessazione dal servizio sia correlata ad eventi indipendenti dalla volontà delle parti, quali la malattia o l'interdizione dal lavoro, che abbiano determinato il collocamento in aspettativa (conclusosi con la dispensa dal servizio e il collocamento a riposo).

Nel merito, si ritiene che, in assenza di una specifica disciplina transitoria ed in linea con quanto espresso al riguardo dai competenti Dipartimenti, debbano ritenersi salvaguardate le situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della norma, al ricorrere delle condizioni previste, al fine di non attribuire effetti retroattivi non esplicitamente previsti dalla disposizione stessa.

Del pari si ritiene possano trovare accoglimento le istanze dirette al riconoscimento del beneficio in parola in ipotesi di comprovati eventi indipendenti dalla volontà delle parti, quali la malattia o l'interdizione dal lavoro, che abbiano determinato il collocamento in aspettativa conclusosi con la dispensa dal servizio e il collocamento a riposo, e più in generale in tutte le ipotesi nelle quali la conclusione del rapporto lavorativo consegua ad eventi per così dire "non naturali" nella dinamica di questo.

Ciò consegue ad una lettura di sistema del disposto in oggetto, nonché da un più recente intervento interpretativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che con Circolare n.2 del 5.02.2013, ha rilevato una parziale sopravvivenza dell'istituto in esame, anche in considerazione delle finalità sottese al quadro normativo vigente, ispirato più al contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica (visto l'eccessivo ricorso all'istituto *de quo*), che all'abrogazione del beneficio in parola.

Si raccomanda la massima partecipazione della presente al personale e agli uffici dipendenti.

IL CAPO DEL SERVIZIO III
Davide DE LAURENTIS

